

COMUNE DI SANTA FIORA (GR)
Ufficio Segreteria Area Servizi Amministrativi e Legali

BANDO ASSEGNAZIONE ALLOGGI di edilizia residenziale pubblica 2024

Indetto ai sensi dell'art. 7 della L.R.T. n. 02 del 02.01.2019 per la formazione della graduatoria generale per l'assegnazione in locazione semplice degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica disponibili nel Comune di Santa Fiora (GR), nel rispetto del regolamento per l'assegnazione e gestione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica approvato dal LODE Grossetano e recepito con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 8 del 12.04.2023.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

in attuazione della propria Determinazione n. _____ del _____ esecutiva,

RENDE NOTO

che da oggi secondo le scadenze sotto menzionate è indetto un concorso pubblico per la formazione della graduatoria generale delle domande presentate dai partecipanti al presente bando.

Art. 1

Requisiti per l'ammissione al concorso

La domanda può essere presentata solo da soggetti residenti nel territorio comunale o ivi svolgenti attività lavorativa

A) a norma dell'allegato A della L.R. n. 02/2019, per partecipare al presente concorso occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale esercitanti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica;

b) residenza anagrafica o sede di attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale comunale;

b bis) assenza di condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi per i quali è prevista la pena detentiva non inferiore a cinque (5) anni ovvero avvenuta esecuzione della pena relativa;

c) situazione economica tale da non consentire nel suddetto ambito territoriale l'accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato adeguati alle esigenze del nucleo familiare. Tale situazione reddituale, deve risultare non superiore alla soglia di 16.500,00 euro di valore ISEE.

Il suddetto limite è aggiornato biennialmente dalla struttura regionale competente.

d1) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato ad una distanza pari o inferiore a 50 km dal comune in cui è presentata la domanda di assegnazione.

La distanza si calcola nella tratta di strada più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club Italia).

L'alloggio è inadeguato alle esigenze del nucleo familiare quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinato ai sensi dell'art. 12, comma 8 della l.r. 2 gennaio 2019, n. 2.

d2) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25,000,00 euro. Tale disposizione non si applica in casi di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo richiedente. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili situati all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (IVIE Imposta Valore immobili Estero).

Le disposizioni di cui alle lettere d1) e d2) non si applicano quando il nucleo richiedente è titolare di un solo

immobile ad uso abitativo con riferimento a ciascuna delle seguenti fattispecie:

- 1) coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non è assegnatario o comunque non ha la disponibilità della casa di cui è titolare. Tale disposizione si applica anche ai nuclei familiari di cui all'articolo 9, comma 3 della l.r. 2 gennaio 2019, n. 2;
- 2) alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente; in caso di avvenuta rimessa in pristino il titolare è tenuto a darne comunicazione al comune o al soggetto gestore entro sessanta giorni;
- 3) alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 560 c.p.c.;

e1) valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro.

e2) non titolarità di natanti o imbarcazioni a motore o a vela iscritti nei prescritti registri, salvo che costituiscono beni strumentali aziendali.

e3) non titolarità di un autoveicolo immatricolato negli ultimi 5 anni avente potenza superiore a 80 KW (110 CV), fatti salvi gli autoveicoli che costituiscono beni strumentali aziendali.

f) non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati alle lettere d2) ed e1).

g) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici o finanziamenti agevolati concessi per l'acquisto in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;

h) assenza di dichiarazione di annullamento dell'assegnazione o di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di un alloggio di ERP per i casi previsti dall'art. 38, comma 3, lett b), d), e), f) della l.r. 2 gennaio 2019, n. 2, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;

i) assenza di attuale occupazione abusiva di alloggi di ERP senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti, nonché di occupazioni non autorizzate secondo quanto disposto dalla normativa in materia, nei cinque (5) anni precedenti la presentazione della domanda;

I requisiti sono riferiti ai componenti dell'intero nucleo familiare, fatta eccezione per quanto disposto alle lettere a), b), b bis), che si riferiscono soltanto al soggetto richiedente.

B) Ai fini del presente bando di concorso, il nucleo familiare è composto da una sola persona ovvero dai soggetti sotto indicati:

- a) i coniugi non legalmente separati ed i figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi o in affidamento preadottivo, con essi conviventi;
- b) le coppie anagraficamente conviventi more uxorio;
- c) le persone unite civilmente ovvero conviventi di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n 76.
- d) i soggetti legati da vincoli di parentela o affinità, fino al terzo grado, anagraficamente conviventi;
- e) i soggetti legati da vincoli affettivi ed i soggetti legati da finalità di reciproca assistenza morale e materiale, anagraficamente conviventi.

Possono **non essere inclusi** nella domanda, ovvero **presentare domanda distinta**, i soggetti di seguito indicati, anche se anagraficamente conviventi nell'ambito di un nucleo familiare più ampio alla data di pubblicazione del presente bando, facendo comunque riferimento alla situazione economica dell'intero nucleo familiare di origine:

- a) le coppie coniugate;
- b) le coppie anagraficamente conviventi more-uxorio **da almeno 2 anni**, ovvero unite civilmente o conviventi di fatto ai sensi della legge 76/2016;
- c) la persona singola con figli fiscalmente a carico;
- d) la persona singola giudizialmente separata, con perdita del diritto di abitazione nella casa coniugale.

Al fine della **formazione di un nuovo nucleo familiare** possono altresì presentare domanda congiunta i soggetti di seguito elencati:

- a) i componenti di coppia di futura formazione; (**ALLEGATO 3**)
- b) due o più famiglie composte ciascuna da una sola persona alla data di pubblicazione del bando. (**ALLEGATO 3**)

Art. 2 Documenti necessari

A) Documentazione indispensabile per tutti i richiedenti, indistintamente, ai fini del accoglimento della

domanda:

- dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 D.P.R. 455/2000 da cui risulti:
 - a) - cittadinanza Italiana o di uno stato aderente all'Unione Europea;
 - cittadinanza di altro stato e titolarità di carta di soggiorno;
 - cittadinanza di altro Stato, titolarità di permesso biennale di soggiorno e svolgimento di regolare attività di lavoro subordinato o autonomo. **(ALLEGATO 4)**;
 - b) residenza anagrafica o sede di attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale del comune;
 - c) assenza di condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi per i quali è prevista la pena detentiva non inferiore a cinque (5) anni ovvero avvenuta esecuzione della pena relativa.
 - d) reddito annuo complessivo del nucleo familiare risultante dall'ultima dichiarazione fiscale;
 - e) assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ubicato ad una distanza pari o inferiore a 50 Km dal comune di Santa Fiora;
(ALLEGATO 1)
 - f) assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, il cui valore complessivo (IMU / IVIE) sia superiore a € 25.000,00;
(ALLEGATO 2)
 - g) valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro;
 - h) non titolarità di natanti o imbarcazioni a motore o a vela iscritti nei prescritti registri, salvo che costituiscono beni strumentali aziendali;
 - i) non titolarità di un autoveicolo immatricolato negli ultimi 5 anni avente potenza superiore a 80 KW (110 CV);
 - j) non superamento del limite di 40.000.00 euro di patrimonio complessivo;
 - k) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici, o finanziamenti agevolati concessi per l'acquisto in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;
 - l) assenza di dichiarazione di annullamento dell'assegnazione o di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di un alloggio di ERP per i casi previsti dall'art. 38, comma 3, lett b), d), e), f) della l.r. 2 gennaio 2019, n. 2, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;
 - m) assenza di attuale occupazione abusiva di alloggi di ERP senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti, nonché di occupazioni non autorizzate secondo quanto disposto dalla normativa in materia, nei cinque (5) anni precedenti la presentazione della domanda;
 - copia del libretto di circolazione di autoveicoli di proprietà di ciascun componente del nucleo familiare.
 - copia del documento di identità.
 - attestazione ISEE di tutti i componenti del nucleo familiare.

B) Documenti necessari ai fini della determinazione del punteggio:

reddito imponibile complessivo del nucleo familiare risultante dall'ultima dichiarazione fiscale;

coabitazione: dichiarazione sostitutiva comprovante che la famiglia (o la convivenza more uxorio) convive con altro nucleo familiare **(ALLEGATO A)**;

invalidità: certificato da parte dell'autorità competente attestante la presenza nel nucleo familiare di un soggetto riconosciuto invalido ai sensi della normativa vigente;

invalidità con assistenza: certificato da parte dell'autorità competente attestante la presenza nel nucleo familiare di un soggetto riconosciuto invalido al 100% con necessità di assistenza continua e/o un portatore di handicap riconosciuto in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione;

assegno di mantenimento: dichiarazione attestante che il richiedente separato o divorziato legalmente debba corrispondere, con l'obbligo disposto dall'autorità giudiziaria, un assegno mensile di mantenimento a favore del coniuge e/o dei figli **(ALLEGATO B)**;

pendolarismo: dichiarazione sostitutiva attestante la condizione di pendolarità per distanza tra il luogo di lavoro sito nel Comune di Santa Fiora ed il luogo di residenza superiore ai KM 70 **(ALLEGATO C)**;

alloggio improprio: attestato della competente autorità (A.S.L.) indicante la condizione di alloggio

impropriamente adibito ad abitazione (avente caratteristiche tipologiche e/o igienico sanitarie di assoluta e effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione);

barriere architettoniche: relazione tecnica relativa ad abitazione in alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo, non facilmente eliminabili, in presenza di nucleo familiare con componente affetto da handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite, comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione;

alloggio precario: dichiarazione sostitutiva attestante l'abitazione in alloggio procurato a titolo precario dai servizi di assistenza del Comune o da altri servizi assistenziali pubblici (**ALLEGATO D**);

incidenza canone locazione: dichiarazione sostitutiva da cui risulti che il richiedente abita in un alloggio il cui canone di locazione, regolarmente registrato e corrisposto, riferito all'anno di produzione del reddito, sia superiore ad almeno un terzo del reddito imponibile (**ALLEGATO E**);

sfratto: dichiarazioni sostitutive attestanti la presenza di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione o per morosità incolpevole, come definita dall'art. 14, comma 3, della L.R.T. 02/2019, o di provvedimento di espropriazione forzata a seguito di pignoramento, il suddetto sfratto e la relativa convalida devono avere data certa, anteriore alla data di pubblicazione del bando, comunque non superiore ad anni due (**ALLEGATO F**);

sovraffollamento: certificazione A.S.L. attestante la condizione di sovraffollamento con oltre due persone per vano utile.

anzianità di presenza: dichiarazione sostitutiva attestante la presenza continuativa del richiedente nella graduatoria comunale oppure attestante la presenza continuativa del nucleo richiedente nell'alloggio ERP con utilizzo autorizzato (**ALLEGATO G**);

residenza anagrafica/lavorativa pluriennale: dichiarazione sostitutiva attestante la residenza anagrafica o la prestazione di attività lavorativa continuativa di almeno un componente del nucleo familiare nell'ambito del Comune di Santa Fiora da almeno tre (3) anni alla data di pubblicazione del bando (**ALLEGATO H**);

fondo GESCAL: dichiarazione sostitutiva attestante la contribuzione al Fondo GESCAL, non inferiore ad anni 5 (**ALLEGATO I**);

familiari fiscalmente a carico: dichiarazione sostitutiva attestante la condizione di familiari a carico (L.R.T. 02/2019 All. B lett. a2, a3, a6, a7 (**ALLEGATO L**);

Art. 3

MODALITA' DI AUTOCERTIFICAZIONE E RELATIVA ESCLUSIONE

Il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art.1 lett. a del presente bando e dei documenti necessari per l'attribuzione del punteggio ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/00 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

Ai sensi dell'art. 3 del suddetto T.U. le disposizioni del T.U. si applicano ai cittadini Italiani e dell'Unione Europea; i **cittadini di stati non appartenenti all'Unione Europea** regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli art. 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali ed ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

I cittadini, con esclusione per coloro in possesso dello status di rifugiato o protezione sussidiaria ai sensi del [decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251](#) (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta), che non autocertifichino la residenza fiscale in Italia, devono presentare, ai sensi del combinato disposto dell' [articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#) (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e dell'articolo 2 del regolamento emanato con [decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394](#) (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'[articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#)), la documentazione reddituale e patrimoniale del paese in cui hanno residenza fiscale.

La predetta disposizione non si applica nei confronti dei cittadini di paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o qualora le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l'impossibilità di acquisire tale documentazione nel paese di origine o di provenienza.

La disposizione non si applica altresì quando i cittadini interessati dimostrino di aver presentato agli organi competenti la richiesta di documentazione senza averla ottenuta entro i trenta giorni successivi, anche nel caso in cui tale termine superi la data di scadenza del bando.

Art.4
Formazione e pubblicazione della graduatoria - Opposizioni

A - Istruttoria delle domande.

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti, verificandone la completezza e la regolarità, attribuendo i relativi punteggi.

B- Formazione della graduatoria.

1. Graduatoria generale provvisoria.

Il Comune entro i 120 giorni successivi al termine fissato nel Bando per la presentazione delle domande, salvo proroghe, procede all'adozione della **graduatoria provvisoria** secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda di cui all'allegato B) della L.R. 02/2019.

Nel caso in cui vi siano più richiedenti in possesso del medesimo punteggio l'ordine della graduatoria è stabilito in base alla progressività decrescente della situazione economica rilevata ai sensi dell'allegato A), paragrafo 2, lett.c). In caso di parità anche della situazione economica la priorità è stabilita in base alla data di nascita del richiedente, dal più anziano al più giovane

Qualora anche tale valore sia identico si procederà, per l'approvazione della graduatoria provvisoria, all'inserimento in ordine alfabetico.

L'avviso di approvazione della graduatoria provvisoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del funzionario responsabile del procedimento, è immediatamente pubblicato nell'Albo on line del Comune per 30 giorni consecutivi, dell'avviso di approvazione della graduatoria verrà data adeguata pubblicità.

Entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di adozione della graduatoria provvisoria nell'Albo on line gli interessati possono presentare opposizione all'Amministrazione Comunale avverso la graduatoria stessa. Le opposizioni vengono esaminate dalla Commissione Comunale Alloggi, entro 60 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle opposizioni stesse.

2. Graduatoria definitiva.

La graduatoria definitiva viene redatta tenendo conto dell'esito dei ricorsi eventualmente presentati avverso quella provvisoria. Nel caso in cui vi siano più richiedenti in possesso del medesimo punteggio l'ordine della graduatoria è stabilito in base alla progressività decrescente della situazione economica rilevata ai sensi dell'allegato A), paragrafo 2, lett.c). In caso di parità anche della situazione economica la priorità è stabilita in base alla data di nascita del richiedente, dal più anziano al più giovane. Qualora anche tale valore sia identico si procederà, per l'approvazione della graduatoria definitiva, con sorteggio pubblico effettuato dalla Commissione Alloggi.

La graduatoria definitiva conseguente all'emanazione del bando ha validità a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione nell'Albo on line del Comune e conserva la sua efficacia fino al successivo aggiornamento.

3. Punteggi di selezione delle domande.

Le condizioni per l'attribuzione dei punti sono le seguenti:

a) Condizioni sociali-economiche-familiari:

a-1. reddito annuo complessivo del nucleo familiare costituito esclusivamente da pensione sociale, assegno sociale, da pensione minima INPS, pensione di invalidità: **punti 2;**

a-1 bis. reddito fiscalmente imponibile pro capite del nucleo familiare non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS per persona: **punti 1;**

a-2. nucleo familiare composto da una sola persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando o da una coppia i cui componenti abbiano entrambi compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla suddetta data, anche in presenza di minori a carico o di soggetti di cui ai successivi punti a-4, a-4 bis: **punti 1;**

a-3. nucleo familiare composto da coppia coniugata, convivente more uxorio, unita civilmente ovvero convivente di fatto ai sensi della L. 76/2016, anagraficamente convivente e che viva in coabitazione con altro nucleo familiare, ovvero convivente nell'ambito di un nucleo familiare più ampio, alla data di pubblicazione del bando:

punti 1;

- con uno o più figli minori a carico:

punti 2;

In entrambi i casi il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia compiuto il trentaquattresimo (34°) anno di età alla data di pubblicazione del bando.

a-4. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative:

- età compresa tra i 18 anni ed i 65 anni riconosciuto invalido in misura pari o superiore al 67%: **punti 1;**
- età compresa tra i 18 anni ed i 65 anni riconosciuto invalido in misura pari al 100%: **punti 2;**
- età inferiore a 18 anni o superiore a 65 anni: **punti 2;**

a-4 bis. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido al 100% con necessità di assistenza continua e/o un portatore di handicap riconosciuto in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione: **punti 3;**

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti due o più situazioni di invalidità di cui ai precedenti punti a-4, a-4 bis, non possono comunque essere attribuiti più di: **punti 4;**

a-5. richiedente in condizione di pendolarità per distanza tra il luogo di lavoro e il luogo di residenza superiore a km 70: **punti 1;**
Il punteggio si applica limitatamente al bando pubblicato dal comune nel quale il richiedente lavora.

a-6. nucleo familiare composto da due persone con tre o più familiari fiscalmente a carico: **punti 2;**

a-7. nucleo familiare composto da una sola persona con:

- uno o più figli maggiorenni fiscalmente a carico, purché non abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando: **punti 1;**
- un figlio minore fiscalmente a carico o un minore in affidamento preadottivo a carico: **punti 2;**
- due o più figli minori fiscalmente a carico o in affidamento preadottivo a carico: **punti 3;**
- uno o più soggetti fiscalmente a carico di cui ai punti a-4 o a-4 bis: **punti 4;**

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti due o più situazioni tra quelle sopra indicate, non possono comunque essere attribuiti più di: **punti 6;**
Il punteggio di cui al punto a-7, ultimo alinea, non è cumulabile con i punteggi di cui ai punti a-4 e a-4 bis.

a-8. richiedente separato o divorziato legalmente su cui grava l'obbligo disposto dall'autorità giudiziaria del pagamento mensile di un assegno di mantenimento a favore del coniuge e/o dei figli: **punti 1;**

b) Condizioni abitative dovute a situazioni di grave disagio abitativo, accertate dall'autorità competente, dovute a:

b-1. permanenza effettiva e continuativa, documentata dalle autorità pubbliche competenti, in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche o igienico-sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione: **punti 3;**

Ai fini di cui al presente punto b-1, l'eventuale classificazione catastale dell'unità immobiliare non ha valore cogente.

Tale situazione deve sussistere da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando.

Dopo la formazione della graduatoria gli uffici trasmettono apposita segnalazione dei casi in cui risulta attribuito il punteggio di cui alla lettera b.1 agli uffici comunali competenti ed alla prefettura per la verifica in ordine alle eventuali conseguenze o responsabilità derivanti dal suddetto accertamento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

b-2. abitazione in alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo, e non facilmente eliminabili, in presenza di nucleo familiare con componente affetto da handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite, comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione: **punti 2;**

b-3. abitazione in alloggi o altre strutture abitative assegnati a titolo precario dai servizi di assistenza del comune o da altri servizi assistenziali pubblici, regolarmente occupati, o abitazione in alloggi privati procurati dai servizi di assistenza del comune, regolarmente occupati, il cui canone di locazione è parzialmente o interamente corrisposto dal comune stesso: **punti 3;**

b-4. abitazione in alloggio di proprietà privata con un contratto di locazione registrato il cui canone annuo relativo all'anno di produzione del reddito, regolarmente corrisposto sia:
- superiore ad un terzo del reddito imponibile: **punti 3;**
- uguale o superiore al 50% del reddito imponibile: **punti 4;**

Ai fini del suddetto calcolo non sono conteggiati eventuali contributi percepiti a titolo di sostegno alloggiativo.

b-5. abitazione che debba essere rilasciata a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione o per morosità incolpevole o provvedimento di espropriazione forzata a seguito di pignoramento. Il suddetto sfratto e la relativa convalida devono avere data certa, anteriore alla data di pubblicazione del bando, comunque non

superiore ad anni due:

punti 2;

b-6. coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità, o situazione di sovraffollamento con oltre due persone a vano utile:
Le due condizioni non sono cumulabili.

punti 2;

c) Condizioni di storicità di presenza:

c-1. residenza anagrafica o prestazione di attività lavorativa continuativa di almeno un componente del nucleo familiare nel Comune di Santa Fiora,

- da almeno 3 anni alla data di pubblicazione del bando: **punti 1;**
- da almeno 5 anni alla data di pubblicazione del bando: **punti 2;**
- da almeno 10 anni alla data di pubblicazione del bando: **punti 3;**
- da almeno 15 anni alla data di pubblicazione del bando: **punti 3,5;**
- da almeno 20 anni alla data di pubblicazione del bando: **punti 4;**

c-2 presenza continuativa del richiedente nella graduatoria per l'assegnazione degli alloggi, ovvero presenza continuativa del nucleo richiedente nell'alloggio con utilizzo autorizzato: **punti 0,50** per ogni anno di presenza in graduatoria o nell'alloggio.

Il punteggio massimo attribuibile non può comunque superare **i 6 punti**. Le condizioni di storicità di presenza devono essere in ogni caso dichiarate nella domanda dal richiedente. Il comune, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, ha la facoltà di verificare d'ufficio le suddette dichiarazioni.

c-3. periodo di contribuzione al Fondo GESCA,

- non inferiore ad anni 5: **punti 1;**
- non inferiore ad anni 10: **punti 2;**

I punteggi di cui al punto c) non possono essere attribuiti ai nuclei familiari già assegnatari di alloggi di ERP..

Art.5 Canone di locazione

Il canone di locazione degli alloggi viene determinato dall'Ente Gestore ai sensi del titolo III° della L.R.T. 02/2019.

Art.6 Assegnazione degli alloggi

Il Comune provvede all'assegnazione ordinaria degli alloggi agli aventi diritto sulla base della graduatoria definitiva a norma dell'art. 12 della L.R. 02/2019 e del "Regolamento per l'individuazione delle modalità di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" approvato in sede LODE Grossetano e recepito con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 20.12.2019.

Art. 7 Termini di presentazione delle domande

Per la presentazione delle domande il termine è fissato in **60** giorni dalla data di pubblicazione del Bando.

Art. 8 Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere presentate in bollo, ai sensi del D.P.R.26.10.1972, n. 642 come modificato dal D.M. 20.8.1992 e compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune di Santa Fiora.

Le domande relative al presente bando di concorso, **debitamente sottoscritte, a pena di esclusione**, devono essere corredate di tutta la necessaria ed idonea documentazione e indicare l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

Le domande dovranno essere prodotte **in busta chiusa** all'Ufficio Protocollo dell'Ente, negli orari di apertura al pubblico o spedite a mezzo raccomandata A.R., riportante nome, cognome e indirizzo del mittente, o inoltrate tramite PEC all'indirizzo: comune.santafiora@postacert.toscana.it. Per le domande prodotte tramite raccomandata a.r. farà fede il timbro postale di spedizione, che dovrà essere leggibile.

Il Bando di concorso, insieme agli allegati, può essere scaricato dal sito internet dell'Amministrazione Comunale (www.comune.santafiora.it), o ritirato presso l'ufficio Urbanistica del Comune durante l'orario di apertura al pubblico.

Art. 9
Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla L.R. n. 02/2019.
Il presente bando è finalizzato alla formazione della graduatoria generale, che sostituirà integralmente la precedente, conseguente al bando pubblicato in data 29.02.2016.

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO